



Città di Modica

E. 1.

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 71 del - 1 MAR. 2018

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per il 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno UNO del mese di MARZO alle ore 16,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore		X
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	Assessore		X
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

9

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di *deliberazione* di pari oggetto, prot. n. 48675 del 03/10//2017, sottoposta dal Responsabile P.O. III Settore e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica
- del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

E. 1.

**PROPOSTA di DELIBERAZIONE**  
**della GIUNTA COMUNALE**  
**SETTORE III**  
**Fiscalità Locale – Entrate**



**Città di Modica**

Prot. n. 48679 del 3 ottobre 2017

**Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).  
Determinazione aliquote per il 2018.**

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate  
rag. Giovanni Blanco

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che la Legge n. 147/2013 in materia di TASI ha previsto:

- comma 669: il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- comma 671: è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- comma 676; l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- comma 677: il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che dovevano essere finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO che i costi di riferimento dei servizi indivisibili sono quelli di seguito elencati, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Finanziario:

servizi di Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€ 1.856.948,09
servizi di gestione della rete stradale, di urbanistica e gestione del territorio (viabilità, segnaletica, manutenzione infrastrutture viarie)	€ 1.709.585,94
illuminazione pubblica	€ 833.648,94
manutenzione del verde pubblico e interventi in ambito ambientale (derattizzazioni, disinfestazioni, prevenzione randagismo)	€ 645.715,50
protezione civile	€ 91.300,00
servizi cimiteriali, di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	€ 8.730,00
interventi di manutenzione e di tutela del patrimonio comunale, istituzionale, artistico, culturale e delle aree pubbliche (scuole, musei e biblioteche)	€ 87.000,00
servizi socio-assistenziali per la parte rivolta alla collettività (funzionamento biblioteche, centri anziani e centri giovani, funzionamento centro per l'impiego)	€ 1.131.182,00
TOTALE	€ 5.921.036,10

PRESO ATTO delle innovazioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che:

- al comma 14 ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel senso di:

a) comma 639: sono state escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) comma 678: per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1% con facoltà per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

d) comma 681: nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2016. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

e) comma 688: il termine del 21 ottobre è stato sostituito con il termine perentorio del 14 ottobre;

- al comma 54 ha aggiunto un periodo al comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, con il quale ha introdotto la riduzione al 75% dell'aliquota stabilita ai sensi del comma 683 del medesimo articolo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RILEVATO che:

- il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RILEVATO che, per effetto delle superiori disposizioni normative introdotte con la Legge n. 208/2015 il gettito della TASI ha subito una sensibile riduzione;

PRESO ATTO delle previsioni contenute nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

RITENUTO, per effetto delle superiori disposizioni, di confermare il 2018 le aliquote già vigenti nel 2017 e precisamente:

Tipologia	aliquota
tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	1,85%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00%
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota)	1,3785%
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013	1,00%

RITENUTO, altresì, di non prevedere un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13,

comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito, all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

RITENUTO, infine, di munire la proposta di deliberazione della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede alla approvazione da parte del competente Organo Consiliare delle aliquote oggetto del presente atto al fine di adempiere con tempestività agli obblighi di legge;

VISTO l'OREL;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).";

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

2) DI CONFERMARE le seguenti aliquote della componente TASI per il 2018:

Tipologia	aliquota
tutti gli immobili con esclusione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	1,85‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00‰
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (pari al 75% dell'aliquota)	1,3785‰
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come previsto dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013	1,00‰

3) DI NON PREVEDERE un sistema di detrazioni d'imposta fatte salve le disposizioni di legge vigenti (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge n. 47/2014 e art. 13, comma 3, del Decreto-Legge n. 201/2011, quest'ultimo riferito all'IMU ma applicabile alla TASI, come da indicazione fornite dal MEF);

4) DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6% e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) DI APPROVARE l'unito prospetto, redatto sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove sono elencati i servizi comunali indivisibili;



6) DI DARE ATTO, inoltre, che le aliquote di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 decorrono dal 1° gennaio 2018;

7) DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per il 2018.*";

8) DI DARE ATTO, infine, che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel "*Portale del federalismo fiscale*", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;

9) DI MUNIRE la proponenda deliberazione della clausola della esecuzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li <u>26.9.2012</u>  <b>Il Responsabile del Settore</b> 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li _____  <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b> 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017. Modica, li _____  <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto  
L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 71  
del - 7 MAR. 2010.

Il Segretario Comunale




Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale



Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 3 MAR. 2018 al 17 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale